

Ordinanza
sulla maturità professionale federale
(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPro)

del ...

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina per la maturità professionale federale in particolare:

- a. la struttura dell'insegnamento;
- b. i requisiti dei cicli di formazione;
- c. la valutazione delle prestazioni durante la formazione;
- d. l'esame di maturità professionale;
- e. il riconoscimento dei cicli di studio da parte della Confederazione.

Art. 2 Maturità professionale federale

¹ La maturità professionale federale comprende:

- a. una formazione professionale di base certificata da un attestato federale di capacità; e
- b. una formazione generale approfondita rispetto alla formazione di base.

² I titolari di un attestato federale di maturità professionale possiedono le conoscenze e le capacità fondamentali che permettono loro di proseguire gli studi in una scuola universitaria professionale, di lavorare in maniera interdisciplinare e di continuare l'apprendimento durante tutta la vita.

Art. 3 Obiettivi

¹ Lo scopo dell'insegnamento per la maturità professionale è quello di offrire alle persone in formazione, nella prospettiva di una formazione permanente, la possibilità di acquisire solide conoscenze di base e favorire l'apertura di spirito e la capacità di giudizio indipendente. L'insegnamento per la maturità professionale porta a una formazione ampia, equilibrata e coerente. Le persone in formazione conseguono, sul piano personale e professionale, la maturità necessaria per intraprendere lo studio in una scuola universitaria professionale e per svolgere nella professione e nella società tutte le attività complesse che esse richiedono.

¹ RS 412.10

² I maturandi sono capaci di acquisire nuovo sapere, di sviluppare la curiosità, l'immaginazione, la facoltà di comunicazione e di lavorare da soli e in gruppo. Sono in grado di comprendere il mondo del lavoro e i suoi complessi processi, di integrarsi, di intraprendere attività professionali specialistiche complesse e di svilupparsi professionalmente.

³ I maturandi padroneggiano una lingua nazionale e hanno acquisito buone conoscenze di due altre lingue nazionali o straniere. Sono capaci di esprimersi con chiarezza e precisione e imparano a scoprire le ricchezze e le particolarità della cultura di cui ogni lingua è il vettore.

⁴ I maturandi si sanno situare nel mondo naturale, tecnico, sociale e culturale nel quale vivono, nelle sue dimensioni svizzere e internazionali, attuali e storiche. Essi si preparano ad esercitarvi la loro responsabilità verso se stessi, gli altri, la società e la natura.

Art. 4 Acquisizione della formazione

¹ La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.

² Per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno compiuto un ciclo di formazione riconosciuto l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) disciplina l'esame di maturità professionale federale.

Art. 5 Durata della formazione

¹ La formazione per l'esame di maturità professionale contempla complessivamente almeno 5 700 ore di studio per una formazione professionale di base triennale e almeno 7 600 ore di studio per una formazione professionale di base quadriennale. Di queste almeno 1 800 ore sono dedicate alla formazione generale approfondita.

² Le ore di studio di cui al capoverso 1 includono:

- a. la formazione professionale pratica;
- b. i corsi interaziendali;
- c. le ore di presenza scolastica;
- d. il tempo medio richiesto per lo studio autonomo e per lavori individuali o di gruppo;
- e. le verifiche dell'apprendimento e le procedure di qualificazione.

Sezione 2: Insegnamento per la maturità professionale

Art. 6 Ripartizione dell'insegnamento

¹ L'insegnamento per la maturità professionale verte su:

- a. materie fondamentali;
- b. campi d'apprendimento interdisciplinare;
- c. materie specifiche.

² Esso include inoltre l'elaborazione, svolta seguendo le istruzioni ricevute e sotto assistenza, di un progetto didattico interdisciplinare.

Art. 7 Materie fondamentali

¹ Le materie fondamentali sono:

- a. prima lingua nazionale;
- b. seconda lingua nazionale;
- c. terza lingua;
- d. matematica.

² I Cantoni stabiliscono le lingue.

Art. 8 Campi d'apprendimento interdisciplinare

¹ I campi d'apprendimento interdisciplinare sono:

- a. scienze naturali (biologia, chimica, fisica);
- b. società ed economia (storia, politica, diritto, economia politica).

² Nei campi d'apprendimento interdisciplinare sono impartite conoscenze di base e si promuovono in particolare la capacità di lavorare autonomamente, il pensiero reticolare, il trasferimento degli apprendimenti, la gestione di progetti e la comunicazione.

Art. 9 Materie specifiche

¹ Le materie specifiche permettono di caratterizzare l'impostazione della formazione generale approfondita.

² Vengono offerte due materie specifiche, nella seguente combinazione:

- a. matematica e fisica;
- b. chimica e fisica;
- c. contabilità analitica/finanziaria ed economia;
- d. creazione e arte;
- e. psicologia e sociologia.

³ Le persone in formazione devono scegliere una delle combinazioni offerte, a prescindere dal campo in cui compiono la formazione professionale di base.

Art. 10 Progetto didattico interdisciplinare

¹ Verso la fine del ciclo di formazione le persone in formazione redigono o creano un progetto didattico interdisciplinare. Esso è compreso nel ciclo di formazione ed è parte integrante dell'esame di maturità professionale.

² Nel progetto didattico interdisciplinare la persona in formazione stabilisce collegamenti:

- a. con il mondo del lavoro; e
- b. con almeno due ambiti relativi alle materie fondamentali o ai campi d'apprendimento interdisciplinare o alle materie specifiche scelte.

Sezione 3: Requisiti per i cicli di formazione

Art. 11 Programma quadro

L'UFFT emana un programma quadro. Esso comprende:

- a. gli obiettivi d'apprendimento relativi alle materie fondamentali, ai campi d'apprendimento interdisciplinare e alle materie specifiche;
- b. la ripartizione delle ore di studio tra le singole materie e campi di apprendimento;
- c. direttive concernenti l'interdisciplinarietà e il progetto didattico interdisciplinare;
- d. le materie e le modalità contemplate per gli esami finali;
- e. direttive concernenti la maturità professionale plurilingue.

Art. 12 Organizzazione dei cicli di formazione

¹ L'insegnamento per la maturità professionale può essere frequentato:

- a. durante la formazione professionale di base;
- b. parallelamente all'attività professionale o in un'offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base.

² Non può essere frequentato prima dell'inizio della formazione professionale di base.

³ I cicli di formazione frequentati durante la formazione professionale di base devono essere coordinati con le lezioni dell'insegnamento professionale.

⁴ L'insegnamento per la maturità professionale costituito da un'offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base ha una durata di almeno due semestri.

⁵ In casi giustificati l'UFFT può prevedere un diverso disciplinamento. Può autorizzare deroghe su richiesta delle autorità cantonali.

Art. 13 Procedura e condizioni di ammissione

¹ Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per la maturità professionale sono decise dai Cantoni.

² Essi si orientano alle condizioni e alle procedure per accedere alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.

Art. 14 Convalida di apprendimenti già acquisiti

¹ Può essere dispensato dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone già delle conoscenze e delle capacità necessarie. Nella pagella semestrale invece della nota è riportata la dicitura «dispensato».

² L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una determinata materia chi dimostra di possedere già le conoscenze e le capacità necessarie. Nell'attestato di maturità professionale invece della nota è riportata la dicitura «acquisito».

Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione

Art. 15 Valutazione delle prestazioni

¹ Le prestazioni sono valutate con note secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note.

Art. 16 Promozione

¹ Alla fine di ogni semestre la scuola decide la promozione al semestre successivo in base alla pagella.

² La promozione avviene quando:

- a. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
- b. complessivamente, la differenza tra le note insufficienti e il 4 non è maggiore di 2; e
- c. non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

³ Chi non soddisfa le condizioni di promozione è promosso in via provvisoria. Chi non soddisfa le condizioni di promozione per la seconda volta è escluso dalla frequenza dell'insegnamento per la maturità professionale.

⁴ I titolari di un attestato federale di capacità vengono esclusi dalla frequenza dell'insegnamento al termine del primo semestre se non soddisfano le condizioni di promozione.

Art. 17 Insegnamento per la maturità professionale in lingua straniera

Qualora l'insegnamento per la maturità professionale nelle materie non linguistiche si svolga in parte in una o più lingue straniere, ciò è annotato nella pagella semestrale; in essa si specificano le lingue utilizzate.

Sezione 5: Esame di maturità professionale

Art. 18 Definizione

L'esame di maturità professionale consiste nell'intera procedura di qualificazione relativa alla formazione generale approfondita.

Art. 19 Disciplinamento, preparazione e svolgimento

¹ I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio valgano disposizioni univoche per l'esame.

² I docenti che hanno impartito l'insegnamento preparano e conducono l'esame di maturità professionale.

Art. 20 Esami finali

¹ Mediante esami finali vengono esaminate:

- a. le quattro materie fondamentali;

² RS 412.101

b. le due materie specifiche.

² Nei campi d'apprendimento interdisciplinare non si svolgono esami finali.

³ Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di esperti.

⁴ Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello regionale.

⁵ Le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.

Art. 21 Periodo

¹ Gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione.

² L'esame può essere anticipato al massimo in tre materie.

³ Per le formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono periodi di pratica al termine della formazione gli esami finali possono tenersi prima dell'inizio della pratica. Il progetto didattico interdisciplinare è elaborato dopo la conclusione del periodo di pratica.

Art. 22 Diplomi di lingue riconosciuti

L'UFFT può riconoscere i diplomi di lingue straniere in sostituzione degli esami finali nelle materie corrispondenti o come parte integrante di questi ultimi.

Art. 23 Calcolo delle note

¹ Nelle materie nelle quali sono previsti gli esami finali la nota si compone per metà della nota dell'esame e per metà della nota scolastica.

² La nota dell'esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni negli esami nella materia corrispondente.

³ La nota scolastica è data dalla media di tutte le note semestrali della materia corrispondente.

⁴ Nei campi d'apprendimento interdisciplinare la nota corrisponde alla nota scolastica.

⁵ Nel progetto didattico interdisciplinare la valutazione, espressa mediante una nota, verte sul processo di elaborazione, sul prodotto e sulla presentazione.

⁶ Il calcolo della nota complessiva è compiuto secondo l'articolo 15 capoverso 2.

Art. 24 Superamento dell'esame

¹ Ai fini del superamento dell'esame di maturità professionale contano:

- a. le note delle materie fondamentali;
- b. le note dei campi d'apprendimento interdisciplinare;
- c. le note delle materie specifiche;
- d. la nota del progetto didattico interdisciplinare.

² Ai fini del superamento si applicano per analogia le condizioni per la promozione di cui all'articolo 16 capoverso 2.

Art. 25 Ripetizione

¹ Qualora l'esame di maturità professionale non sia superato, esso può essere ripetuto una volta.

² La ripetizione concerne solo le materie nelle quali è stata ottenuta una nota insufficiente al primo tentativo.

³ Qualora le note dei campi d'apprendimento interdisciplinare siano insufficienti deve essere sostenuta una prova d'esame.

⁴ In caso di ripetizione vale la nota d'esame delle materie e dei campi ripetuti senza considerazione della nota scolastica.

⁵ Dietro domanda all'autorità cantonale è possibile ripetere l'intero esame.

⁶ Se per la ripetizione l'insegnamento di preparazione è frequentato per almeno due semestri, per il calcolo delle note scolastiche si considerano solo le nuove note.

⁷ Il periodo della ripetizione è stabilito dall'autorità cantonale.

Art. 26 Consequenze del mancato superamento

¹ Chi non ha superato l'esame di maturità professionale preparato durante la formazione professionale di base consegue comunque l'attestato federale di capacità, purché siano soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento.

² L'autorità cantonale disciplina lo svolgimento e la natura degli esami sostitutivi necessari e stabilisce le disposizioni per situazioni particolari.

Art. 27 Attestato federale di maturità professionale

¹ Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note delle materie fondamentali;
- c. le note dei campi d'apprendimento interdisciplinare;
- d. le note delle materie specifiche;
- e. la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare.

² Nel certificato delle note figura se una parte dell'esame di maturità, ad esclusione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in una o più lingue straniere, con specificazione delle lingue.

³ L'UFFT assicura l'uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.

Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione

Art. 28 Principio, condizioni e procedura

¹ I cicli di formazione per la maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.

² Essi sono riconosciuti se:

- a. sono rispettate le disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro;
- b. è stato emanato un programma per l'insegnamento;
- c. sono previste procedure di qualificazione adeguate;
- d. esistono strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità;
- e. i docenti possiedono le qualifiche di cui all'articolo 30.

³ Le richieste di riconoscimento devono essere presentate dall'autorità cantonale all'UFFT.

⁴ L'UFFT decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.

Art. 29 Revoca del riconoscimento

¹ Qualora un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfi più i requisiti, l'UFFT fissa un termine per l'eliminazione delle lacune.

² Se questo termine non è rispettato oppure le lacune non vengono eliminate conformemente alle prescrizioni, l'UFFT revoca il riconoscimento.

³ Esso consulta previamente l'autorità cantonale competente e la Commissione federale di maturità professionale.

Art. 30 Qualifiche dei docenti

I docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale devono soddisfare i requisiti minimi di cui al capitolo 6, in particolare agli articoli 40, 43 e 46, dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 31 Confederazione

L'UFFT ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. esercita l'alta sorveglianza sulla maturità professionale federale;
- b. provvede al coordinamento a livello svizzero;
- c. decide in merito a progetti pilota che contemplano deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o del programma quadro.

Art. 32 Commissione federale di maturità professionale

¹ La Commissione federale di maturità professionale è composta al massimo di quindici rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'organizzazione del mondo del lavoro e delle scuole universitarie professionali.

² Essa si autocostruisce.

³ Essa può, di propria iniziativa, presentare proposte all'UFFT, segnatamente inerenti all'evoluzione futura della maturità professionale.

⁴ Essa collabora con altre commissioni della formazione professionale, segnatamente con la Commissione federale della formazione professionale e con la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.

Art. 33 Cantoni

Salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza, la sua esecuzione spetta ai Cantoni.

³ RS 412.101

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 34 Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ L'ordinanza del 30 novembre 1998⁴ sulla maturità professionale è abrogata.

² L'ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 22

La maturità professionale federale è disciplinata dall'ordinanza del ...⁵ sulla maturità professionale.

Art. 35 Disposizioni transitorie

¹ Per i maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2013 vale il diritto previgente.

² La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto previgente si svolge per l'ultima volta nel 2017.

³ Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2011.

⁴ Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2011.

⁵ I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2012.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

⁴ RU ...

⁵ RS ...–